

Articolo 41 – Servizi residenziali per persone con disabilità e persone anziane

1. I servizi residenziali sono rivolti:

- a persone con disabilità ovvero
- a persone adulte in condizioni di gravissima marginalità e prive di una rete familiare e/o amicale di supporto e di riferimento ovvero
- a persone anziane con disabilità ovvero a persone anziane con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio, residenti e regolarmente iscritte all'anagrafe comunale.

2. Possono beneficiare del contributo per l'integrazione della Quota sociale della retta di ricovero i soggetti residenti e regolarmente iscritti all'anagrafe comunale, con ISEE, in corso di validità, inferiore o uguale alla soglia d'importo definito annualmente dalla Giunta comunale che in fase di prima applicazione sarà pari ad € 20.000 =.

3. Per integrazione della quota sociale della retta di ricovero dei soggetti di cui al comma precedente in struttura protetta residenziale si intende l'intervento di natura economica che il Comune effettua nel caso in cui la situazione economica dei richiedenti non consenta la copertura integrale della Quota Sociale.

4. L'integrazione della quota sociale della retta ha lo scopo di garantire ai soggetti di cui ai co.1 e 2, in condizione di elevata fragilità personale o di limitazione dell'autonomia tali da non consentire il mantenimento a domicilio che versino in condizioni economiche di bisogno, il corretto e completo percorso assistenziale, di cui hanno necessità, nel rispetto del principio di eguaglianza dell'intervento assistenziale a parità di bisogni.

5. Per le persone di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Comune, nei limiti delle disponibilità e degli equilibri di bilancio, garantisce un intervento economico a favore di coloro che non risultano in grado di provvedere alla copertura integrale della Quota Sociale.

6. La persona assistita, per avere diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale, deve dimostrare l'incapacità di coprire la Quota Sociale presentando apposita istanza documentata e dichiarando la propria situazione economica secondo le modalità di cui al presente regolamento. In assenza di tale documentazione il richiedente non ha diritto alla concessione dell'intervento economico integrativo comunale.

Articolo 42 – Concessione della integrazione della Quota Sociale

1. Fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti i cittadini dalla Costituzione e dalla normativa in materia, l'integrazione della Quota Sociale della retta a carico dei Comuni è assunta, nell'ambito delle risorse economiche a disposizione e nel rispetto degli equilibri di bilancio, nei confronti delle persone che :

- a) hanno richiesto l'integrazione prima dell'inserimento nella struttura, come stabilito all'art.6, comma 4 della L. 328/2000;
- b) non risultano in grado di provvedere alla sua copertura totale o parziale.

2. L'integrazione della retta è versata alla persona richiedente l'integrazione ovvero direttamente alla struttura residenziale in deduzione della Quota Sociale a carico dell'assistito, a seguito di delega della persona richiedente l'integrazione.

3. In situazioni eccezionali e previa adeguata istruttoria, il Comune potrà provvedere all'introito ed alla gestione delle provvidenze pensionistiche ed indennitarie a favore delle persone in carico ed ospitate presso strutture protette, come sopra definite.

Articolo 43 - Misura della integrazione della Quota Sociale

1. Ai fini della integrazione della quota sociale, si assume quale limite massimo della integrazione comunale il valore medio della quota sociale delle analoghe strutture (accreditate e contrattualizzate) del territorio di riferimento, come determinato annualmente con atto del Comune, che in fase di prima applicazione è pari a:

RSA = € 70,00

RSD = € 82,00

CAH = € 95,00

CSS = € 110,00

2. La misura massima dell'intervento economico integrativo concesso dal Comune è determinata sulla base della differenza tra la retta e la quota di compartecipazione complessivamente sostenibile dal cittadino/utente, sulla base del valore I.S.E.E., determinato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 e degli ulteriori criteri di cui al presente regolamento.

3. In presenza di eventuali beni mobili o immobili, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per l'alienazione dei beni medesimi, fermo restando che il ricavato della alienazione rimane vincolato al pagamento della retta.

4. In presenza di bene immobili, non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge, il Comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per la locazione degli immobili medesimi ovvero per un utilizzo a fini sociali, fermo restando che il ricavato della locazione ovvero del fitto figurativo rimane vincolato al pagamento della retta.